



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione [REDACTED]

Il Giudice,

nel giudizio monitorio di cui in epigrafe,

-visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell'interesse di [REDACTED] in qualità di titolare della ditta individuale [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

-rilevato che nel fascicolo telematico manca l'estratto autentico delle scritture contabili o tributarie;
-ritenuto che le fatture elettroniche non soddisfino da sole il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n. 1) c.p.c., se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c., posto che l'estratto autentico notarile svolge non solo e non tanto la funzione di attestazione della copia della fattura all'originale, quanto quella, ulteriore, di verifica della regolarità dei registri o delle scritture, esigenza che non è venuta meno con l'entrata in vigore del Sistema di Interscambio, il quale garantisce esclusivamente l'autenticità delle fatture (dal momento che esse, generate e trasmesse con estensione ".xml", costituiscono un duplicato informatico secondo la definizione di cui all'art. 1, c. 1, lett. i-*quinquies* del D. Lgs. 82/2005), ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite;

-visto l'art. 640 c.p.c.,

assegna

alla parte ricorrente il termine di giorni trenta per integrare la documentazione secondo quanto indicato in parte motiva.

Si comunichi.

Milano, [REDACTED]

Il Giudice

[REDACTED]

